

**CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA****Accordo annuale per il Welfare Integrativo – Annualità 2020**

La presente intesa, ha lo scopo di confermare la destinazione delle risorse per il Welfare Integrativo per l'annualità 2020 contenute nell'appendice al Contratto integrativo Decentrato del 5.7.2019 – Triennio 2019-2021 inserisce nel contratto il Welfare Integrativo – art. 72 CCNL 2016-2018, siglata in data 16.12.2020 e avviata in via sperimentale per il 2019.

In ordine al punto della eventuale stipulazione di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, l'ARAN evidenzia che, in base alle espresse previsioni dell'art.72, comma 3, del CCNL 21.05.2018, per le Camere di Commercio l'erogazione di tali prestazioni potrà avvenire solo mediante la successiva istituzione di- ovvero adesione a – un fondo di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale, sempre nell'ambito delle risorse indicate nel comma 2 del medesimo art. 72. Tale individuazione avverrà in occasione del rinnovo del futuro CCNL.

Dall'incontro convocato da Unioncamere con i sindacati firmatari del Contratto collettivo nazionale per analizzare l'impatto dell'art. 72 del ccnl 21.5.2018 al fine di individuare possibili soluzioni condivise che possano essere utili ai fini della definizione, da parte delle Camere, di un percorso comune, corretto e lineare da sottoporre alle rispettive parti in sede locale, è emersa la possibilità, nelle more della definizione a livello nazionale, la possibilità , con cadenza annuale, che gli accordi possano contemplare le forme di sostegno già assicurate per il sostegno alle spese sanitarie da parte delle Casse mutue interne, e ove si trattasse di polizze la loro attivazione, ora sarebbe in capo all'Ente.

REV.	02 DEL
FIRMA IPOTESI APPENDICE	DEL 3.12.2020
CERTIFICAZIONE COLLEGIO	DEL 10.12.2020
AUTORIZZAZIONE GIUNTA SOTTOSCRIZIONE	N. 90 DEL 15.12.2020
FIRMA ACCORDO, ARAN, CNEL, PUBBLICAZIONE SUL SITO	21.12.2020



Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente accordo sulle risorse per il welfare integrativo di per l'annualità 2020, si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente della Camera di commercio di Cosenza con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato

Articolo 2 – Destinazione risorse Welfare Integrativo – art.72 CCNL annualità 2020

1. Le parti convengono per l'annualità 2020 di destinare, le risorse di cui al seguente comma 2 nell'ambito delle previsioni dell'art. 72 del CCNL 21.05.2019 per i seguenti benefici:

- a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
- b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
- c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore dei dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili.

2. Le risorse per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono quelle già stanziare dall'Ente camerale, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per finalità assistenziali nell'ambito degli strumenti a carattere mutualistico già utilizzati dagli enti stessi, e quindi fino ad euro € 17.714,47.

3. Annualmente la Giunta camerale deciderà l'eventuale stanziamento, nei limiti del tetto di cui al comma 2, da dedicare a ciascuna misura e darà mandato al Segretario Generale per i bandi e gli adempimenti gestionali conseguenti.

Articolo 3 - Modalità di stipula dell'accordo

1. I tempi e le procedure per la stipula del presente accordo sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Lo stesso sarà, pertanto, sottoposto, previa redazione della Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, alla certificazione del collegio dei revisori ai sensi dell'art.40 D.Lgs 165/2001.

3. Successivamente e in caso di certificazione favorevole da parte del Collegio circa la presente ipotesi di accordo, la stessa sarà sottoposta alla Giunta camerale per l'autorizzazione al Presidente della delegazione di parte pubblica alla firma dell'accordo.

4. Le risorse si intendono pertanto rese disponibili solo in seguito alla certificazione positiva da parte del Collegio dei Revisori.

5. Le parti concordano, quindi, di rivedersi per la firma dell'accordo, una volta effettuate con esito favorevole le fasi di cui ai commi 2 3 e 4; in caso di esito non favorevole di dette fasi, il Presidente della delegazione di parte pubblica procederà alla riapertura della trattativa, secondo le indicazioni ricevute.

6. L'accordo stipulato secondo le procedure di cui ai commi precedenti verrà trasmesso per via telematica entro 5 giorni dalla sottoscrizione all'ARAN ed al CNEL.

7. Lo stesso accordo sarà pubblicato, in modo permanente, sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni ai cittadini, corredato della relazione tecnico finanziaria e della relazione illustrativa, entrambe certificate dagli organi di controllo.



Dichiarazione a verbale

La Delegazione di parte pubblica comunica che per il 2020 si intende proporre alla Giunta il seguente impiego:

- riparto della somma totale tra tutto il personale e assegnazione della stessa, previo avviso, ai dipendenti che ne facciano domanda, per le seguenti finalità:

- spese per rette universitarie e/o scolastiche
- spese per acquisto dei libri scolastici
- polizze assicurative a sostegno del reddito
- quota mutui o prestiti e affitti
- spese per asili nido, scuole materne, servizi integrativi mensa, trasporto scolastico;
- spese per pensione integrativa o complementare,

tutti benefici che rientrerebbero tra quelli previsti dal comma 1 lett. a) iniziative a sostegno del reddito della famiglia, lett. b) supporto all'istruzione dei figli e lett. d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili, dell'art. 72.

Le eventuali somme residue per il 2020 aumentano la quota del personale che partecipa all'avviso.

Per gli anni futuri potrà essere, eventualmente, valutato un regolamento che disciplini i benefici a favore dei figli dei dipendenti in base al comma 1 lett. b) dell'art. 72 che tra i benefici da concedere prevede "la promozione del merito dei figli" per borse di studio, oltre che i benefici di cui alla lett. e) che prevede "polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale", in base alle indicazioni di Unioncamere. Con riferimento a quest'ultimo oggetto per € 712,00 per il 2020 è stata stipulata la polizza Salute COVID-19, che sarà stipulata anche per il 2021.

Letto, confermato, sottoscritto il 21/12/2020

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE SINDACALE

CSA *Luca Gentile*
 CIL *R. Z.*
 UIL *S. T.*
 CGIL FP *[Signature]*
 RSU *[Signature]*
 RSU *[Signature]*
 RSU *[Signature]*